

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale
del Territorio e dell'Ambiente
L'ASSESSORE

Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo
Tel. 091 7077870 – fax 091 6891086
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 5178/gab/12 del 20/7/2017

OGGETTO: *Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell'ambiente, al Dipartimento regionale dell'urbanistica e ad ARPA Sicilia.*

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SEDE

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
SEDE

AL SIG. DIRETTORE GENERALE DI
ARPA SICILIA
arpa@pec.arpa.sicilia.it

e, p. c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
- On. Presidente
- Segreteria generale

AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
IN SICILIA
LORO SEDI

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO TECNICO REGIONALE
c/o COMANDO PROVINCIALE VV.F DI PALERMO
com.palermo@cert.vigilfuoco.it

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA
SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
C/O SERVIZIO 1/DRA – SEGRETERIA VAS-VIA
SEDE

ALL' ANCI SICILIA
ancisicilia@anci.sicilia.it

- Vista** la Costituzione della Repubblica ed in particolare l'art. 117;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli

- enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” ed in particolare gli articoli 2 e 7;
- Vista** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 90;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 1999, n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- Vista** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- Visto** il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- Vista** la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2003 che modifica la Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- Visto** il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativo ai principi applicabili al trattamento dei dati effettuato dai soggetti pubblici ed, in particolare, l’art. 18;
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” e s.m.i.;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- Vista** la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (*Seveso ter*);
- Visto** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- Preso atto** che l’art. 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie, “soglia superiore” e “soglia inferiore”, per le quali i controlli sono rispettivamente di competenza statale e regionale;
- Preso atto** che l’art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, assegna alle regioni le funzioni di:
- a) predisporre il piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programmare e svolgere le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adottare i provvedimenti discendenti dai loro esiti,
 - b) esprimersi, ai sensi dell’articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,
 - c) fornire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 5 e all’articolo 27, comma 13,
 - d) disciplinare le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’articolo 30;
- Preso atto** che l’art. 8 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, assegna ai Comuni l’esercizio delle funzioni:
- a) relative al controllo dell’urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all’articolo 22,
 - b) relative alla informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24;
- Preso atto** che il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dispone che le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti;
- Preso atto** che il comma 1 dell’art. 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, assegna al Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle

- linee guida previste dal comma 7 del medesimo articolo, la predisposizione del piano di emergenza esterna allo stabilimento ed il coordinamento dell'attuazione (PEE);
- Preso atto** che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21, la Prefettura territorialmente competente comunica il (PEE) anche alla Regione;
- Preso atto** che ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal medesimo decreto e dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 22, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati;
- Preso atto** che ai sensi del comma 9 del sopra richiamato art. 22, ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21, e che a tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto;
- Considerato** che l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, alla lettera m) del comma 1, assegna altresì all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le materie dell'urbanistica e della pianificazione, della tutela e vigilanza ambientale, così come declinate dal regolamento di attuazione D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- Vista** la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- Vista** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" e relative note;
- Vista** la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
- Vista** la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- Visto** il D.D. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro n. 1067 del 13 giugno 2017, con il quale è stato istituito, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, il Capitolo 7496 "Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE – Cod. Siope E. 3.01.02.02 – D. Lgs. 105/2015";
- Preso atto** che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3 e 13, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha predisposto e trasmesso con nota prot. n. 45352 del 30 giugno 2016 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano di ispezioni predisposto ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie;
- Considerato** che, il Dipartimento regionale dell'ambiente è tenuto, ai sensi del comma 13 dell'art. 27 sopra citato, a comunicare, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie, nonché trasmettere al medesimo Ministero le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni, rendendo dette informazioni tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del decreto, in relazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 23, comma 6;
- Considerato** che la piena attuazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 ed in particolare, l'esecuzione del piano di ispezioni ed del programma annuale delle ispezioni ordinarie, ex art. 27, costituiscono obiettivi prioritari per la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
- Ritenuto** pertanto, al fine di imprimere in materia di rischio di incidente rilevante la dovuta accelerazione all'attività attuativa ed esecutiva del Dipartimento regionale dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Sicilia e del Dipartimento regionale dell'urbanistica, di dover adottare ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e relativamente agli aspetti di prevenzione e tutela ambientale, di valutazione

ambientale strategica, di vigilanza e pianificazione urbanistica, nonché alle altre misure volte a favorire la cooperazione, in ambito regionale, tra le diverse Autorità chiamate allo svolgimento dei compiti di propria competenza,

direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività

afferenti al Dipartimento regionale dell'ambiente, al Dipartimento regionale dell'urbanistica e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Sicilia per l'attuazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (di seguito: "Decreto"):

- *Lettera a) comma 1 dell'art. 7 del Decreto: predisposizione del piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programmazione e svolgimento delle relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.*

In considerazione del termine del 28 febbraio di ogni anno, fissato al comma 13 dell'art. 27 del decreto per l'obbligatoria comunicazione al MATTM, delle informazioni relative alla pianificazione, avvio e conclusione delle ispezioni, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente adotta per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) di "soglia inferiore", in tempo congruente al rispetto del suddetto termine, il *Piano Regionale delle Ispezioni o il suo aggiornamento* e il *Programma annuale delle ispezioni ordinarie*, ex art. 27 commi 3 e 4.

In considerazione, inoltre, che il comma 2 del citato art. 7 del decreto stabilisce il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale il per l'ambiente territorialmente competente ed in analogia al livello nazionale, ex comma 3 dell'art. 27, il Piano Regionale delle Ispezioni o il suo aggiornamento e il Programma annuale delle ispezioni ordinarie, sono predisposti dal Dipartimento regionale dell'ambiente con la collaborazione di ARPA Sicilia.

Ai fini dello svolgimento delle ispezioni secondo le disposizioni contenute nell'Allegato H del decreto, punto 5 "*Criteria per l'effettuazione delle ispezioni*", ove siano accertate dal Dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente carenze in organico di pertinenti profili professionali di cui al punto 7 dell'Allegato H al decreto, per la pianificazione e l'effettuazione delle visite ispettive ad integrazione ed al fine di rimuovere ogni ostacolo che si frappone all'esecuzione del Piano già predisposto e trasmesso al MATTM con nota prot. n. 45352 del 30 giugno 2016, il Dirigente generale avvia, entro giorni 10 dalla presente direttiva, le procedure per la stipula della convenzione di cui al comma 2 del citato art. 7 con ARPA Sicilia e, ove opportuno, con gli altri Organi tecnici così come individuati al successivo art. 9, con oneri a totale carico del gestore dell'impianto RIR. In particolare, considerati gli aspetti multidisciplinari relativi all'attività ispettiva, in analogia con le ispezioni di soglia superiore, le commissioni per le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore saranno formate, fermo restando la presenza del Dipartimento regionale dell'ambiente e di Arpa Sicilia, in conformità alle prescrizioni di cui al già richiamato al punto 7 dell'Allegato H al decreto.

Qualora si rilevi opportuno e precauzionale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente dispone al di fuori del *Programma delle Ispezioni*, ispezioni "straordinarie", con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto.

Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione di propria competenza, il Dipartimento dell'Ambiente comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare comprensive del relativo cronoprogramma, accertandosi altresì della avvenuta ottemperanza da parte del gestore di dette misure.

- *Lettera b) comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105: attribuzione alla regione della funzione di esprimersi, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.*

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, adotta ogni adempimento di competenza per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto. A tal fine, entro giorni 45 dalla presente direttiva, promuove idonee azioni mirate a rafforzare e migliorare, il raccordo con

il CTR, individuando, ove opportuno, ulteriori modalità di collaborazione e coordinamento interistituzionale, assicurando al CTR fattiva e leale collaborazione per l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.

Il Dipartimento regionale dell'ambiente e il Dipartimento regionale dell'urbanistica, ratione materie ed in raccordo, acquisiscono lo studio di sicurezza integrata di una determinata area soggetta ad effetto domino e il Piano di emergenza esterna (PEE) ex art. 21 del decreto elaborato dalle Prefetture territorialmente competenti.

- *Lettera c) comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105: fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13*

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente trasmette con tempestività, altresì, le informazioni relative all'avvio ed alla conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rende tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6.

- *lettera d) comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105: disciplinare le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30*

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 105 sopra citato dispone che alle istruttorie tecniche degli artt. 4, 5 comma 2, lettera e) e gli articoli 3, 17 e 18 comma 1 lettera b) ed alle ispezioni di cui all'art. 27 connesse all'attuazione del decreto stesso, si provvede con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
- il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con D.D. n. 1067 del 13 giugno 2017, ha già istituito, nella rubrica del Dipartimento regionale dell'ambiente, il Capitolo 7496 "Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE – Cod. Siope E. 3.01.02.02 – D. Lgs. 105/2015",

il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente predisporre, avvalendosi di ARPA Sicilia, ogni conseguente adempimento amministrativo, anche convocando con l'obiettivo di rimuovere ogni paventato ostacolo all'espletamento delle ispezioni di competenza, appositi tavoli tecnici con l'Assessorato regionale dell'economia, per l'applicazione delle procedure del decreto, tenuto conto che i costi delle ispezioni di cui all'articolo 27 sono a totale carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e secondo il criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

- *art. 22 del Decreto: Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione*

Fermo restando che l'art. 8 del Decreto, assegna ai Comuni l'esercizio delle funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con le modalità specificate all'articolo 22 del Decreto, il Dipartimento regionale dell'urbanistica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 22 del decreto, al fine del coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e territoriale con quelle derivanti dal decreto e dal DM di cui al comma 3 dell'art. del decreto, in raccordo con il Dipartimento regionale dell'ambiente a cui compete la tutela ambientale, avvia opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonchè con gli altri soggetti interessati, anche mediante, ove del caso, l'adozione di ulteriori circolari applicative ed esplicative.

Inoltre, lo stesso Dipartimento, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 22 del Decreto, continuerà ad operare, in quanto applicabili e non in contrasto con il medesimo articolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 e della circolare congiunta DRA/DRU prot. n. 13050 del 22.02.2006.

Contestualmente, per lo svolgimento delle attività di competenza in materia di vigilanza e pianificazione urbanistica, nonché al fine di implementare il SITR, il Dipartimento regionale dell'urbanistica, acquisirà da ISPRA, le notizie aggiornate relative alle aree del territorio regionale su cui insistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e inferiore, contenute nell'inventario ex art. 5 comma 3 del decreto, nonché gli eventuali ulteriori pertinenti elementi dalle Prefetture territoriali, da ARPA Sicilia, dal Dipartimento regionale dell'ambiente e dal CTR.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti, nonché ai commi 9 e 10 dell'art. 22 del Decreto in questione che così recitano:

“9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le Autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3”.

➤ *Valutazioni ambientali*

Vista l'importanza della documentazione sopra citata la stessa è resa disponibile alla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale a corredo del Rapporto ambientale preliminare e del Rapporto ambientale, in occasione di pareri ambientali resi per piani e/o programmi e/o progetti ricadenti nelle precitate aree interessate dalla presenza di stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore.

➤ *Autorità Competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*

Autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'art. 28 del Decreto, del comma 5 dell'art. 22 del Decreto, del comma 1, lett. m) dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 così come declinata dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, è rispettivamente individuata:

- a) nel Dipartimento regionale dell'ambiente, riguardo agli stabilimenti di soglia inferiore e per le relative ispezioni disposte ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
- b) nel Dipartimento regionale dell'urbanistica, riguardo al coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

➤ *Disposizioni finali*

Per quanto non previsto dalla presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, e in particolare al D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

I Sigg.ri Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali dell'ambiente e dell'urbanistica adottano i provvedimenti necessari per dare attuazione alle presenti disposizioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ed, altresì, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”/sotto-sezione di primo livello “disposizioni generali”/ sotto-sezione di secondo livello “atti generali”, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

FIRMATO
L'Assessore
Maurizio Croce